

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

Il Tribunale,

riunito in camera di consiglio e composto da:

- dott. Antonello Fabbro                      Presidente
- dott. Caterina Passarelli                  Giudice relatore
- dott. *Alberto Valle*                         Giudice

in relazione al ricorso ex art.98 l.f., proposto da

██████████

contro

Fallimento ████████ srl

letti gli atti e i documenti prodotti;

Rilevato che, con l'opposizione, ██████████ lamenta la mancata ammissione al passivo dell'importo di €.16.247,52, quale retribuzione non percepita per il lavoro svolto alle dipendenze di ████████ srl nel periodo maggio 2011- 3 novembre 2011;

considerato che, costituendosi, il Fallimento chiede il rigetto dell'opposizione non essendovi prova del rapporto;

osserva

██████████, affermando di essere stato dipendente della società ████████ srl, cf. 04328940269 dal 13/12/10 al 2/11/11, inquadrato come operai di terzo livello, sosteneva di non aver ricevuto la retribuzione a partire dal mese di maggio

2011 fino al 3/11/11, data in cui si era dimesso per giusta causa; nel presentare la domanda di ammissione al passivo, allegava alla stessa un conteggio predisposto dall'ufficio vertenze CGIL a cui il dipendente si era rivolto.

Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancanza di prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro.

L'opposizione ~~non~~ può essere accolta ~~solo~~ *parzialmente* -

Dalla documentazione prodotta risulta che [redacted] srl aveva assunto il ricorrente con decorrenza 3/12/09 (v. doc.1 ric.) e che tale rapporto si era interrotto una prima volta in data 15/10/10 ed altra volta, a seguito di una nuova assunzione del 13/12/10, in data 14/6/11: ciò risulta dal documento redatto dal centro per l'impiego in cui è specificato che le interruzioni del rapporto di lavoro in questione derivavano da licenziamento per giustificato motivo oggettivo (v. doc.8 ric.). È pur vero che lo stesso documento menziona una assunzione a tempo indeterminato in data 16/6/2011 da parte del datore di lavoro [redacted] srl, tuttavia, non si tratta della medesima società in quanto il datore di lavoro è identificato con un codice fiscale ([redacted]) diverso da quello della società fallita e della ricezione ([redacted]). E che si trattasse di un soggetto distinto emerge anche dalla relazione ex articolo 33 l.f. prodotta dal fallimento, da cui risulta che era stata costituita dall'amministratore in carica fino al 28/2/11, [redacted], una società parallela con la stessa denominazione sociale (v.doc.2 res.pag.11).

Nessun valore probatorio, invece, può essere attribuito alla lettera prodotta dal ricorrente in quanto priva di data, priva di sottoscrizione, priva della prova della ricezione e, in ogni caso, errata in quanto si fa riferimento a retribuzioni dei mesi di *maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2001* (v.doc.2 ric.); allo stesso modo non costituiscono prova del rapporto di lavoro le buste paga riferite all'anno 2010;

infine, non possono trovare ingresso le prove testimoniali in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, valutative ed irrilevanti, specie laddove riferite al periodo non in contestazione.

Ne consegue che [redacted] può essere ammesso al passivo per le retribuzioni maturate, secondo le buste paga prodotte pur riferite ad un periodo pregresso, nel mese di maggio 2011 fino al 14/6/2011; nulla può essere ammesso per il mancato preavviso non essendo provato il fondamento di tale pretesa.

Ritenuta eccessivamente dispendiosa una consulenza tecnica, questo Collegio delega il Giudice relatore per la comparizione delle parti avanti a sé per la determinazione dell'importo dovuto.

Le spese del giudizio, in ragione della parziale soccombenza, andranno compensate.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta come dovute le retribuzioni maturate da [redacted] nel periodo da maggio 2011-14/6/2011.

Fixa per la comparizione delle parti avanti al Giudice relatore, l'udienza del 30/1/15 ore 9:00.

Treviso, 9/1/15

Il Giudice relatore

Caterina Passarelli

Il Presidente

Antonello Fabbro

Il Cancelliere  
Marisa BARBOLLA

Il Cancelliere